



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0290
del 09 MAR. 2020

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale Avv. Gianpaolo Parisi e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale Dott.ssa Simona Mudoni che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita in data 27.02.2020 dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione con nota prot. n. 995-V/6 del 25.02.2020 ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Università in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, a partire dalla data di

sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :


- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale della procedura ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che la stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

**DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE**

Società senza fini di
lucro (ONLUS),
esente dal pagamento
di marca da bollo

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari, (Ba) , codice fiscale n. 01086760723, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentato/a dal prof. GIUSEPPE ELIA, Direttore del Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.), firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti compresi i corsi dei Master

E

Il soggetto ospitante ASL Bari, con sede legale in Lungomare Starita 6, 70123, Bari , Partita Iva 06534340721, , d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal Dott. Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27/10/1962, codice fiscale SNGNTN62R27E506A

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la ASL Bari si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.





2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- la formazione in materia di salute e sicurezza.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla dalla normativa di legge e in particolare:

1. Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";





2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6

Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

In particolare, precisano che:

1. I dati personali trattati sono: nome e cognome, data e luogo di nascita.
2. Le categorie di persone interessate al trattamento sono: tirocinanti, tutor aziendale e tutor didattico.
3. La finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione delle attività di tirocinio di formazione e orientamento in relazione alla Convenzione.
4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
5. I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679.
6. Contitolari del Trattamento dei dati personali ex art. 26 Reg. UE 2016/679 sono il Soggetto Proponente e il Soggetto Ospitante.
7. Ai soggetti interessati verranno fornite, da parte del Soggetto Proponente, tutte le informazioni relative al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 al momento della sottoscrizione in originale del progetto formativo.
8. Le Parti si impegnano, ai sensi dell'art. 26 par. 2 del Reg. EU 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale de presente accordo interno tra Contitolari.
9. Le Parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali dei tirocinanti siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
10. Le Parti si obbligano a dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento), fermo restando che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari. Punto di contatto autorizzato a dare riscontro alle istanze relative all'esercizio dei diritti degli interessati è il Soggetto Proponente.
11. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Reg. UE 2016/679.
12. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 par. 3 del Reg. UE n. 2016/679. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente alla violazione, le informazioni saranno fornite successivamente, senza ulteriore ingiustificato ritardo.
13. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali, trattati nell'ambito della presente Convenzione, saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e, in ogni caso, saranno conservati nel rispetto delle disposizioni del GDPR e della normativa applicabile.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di 1 (uno) anno.

Bari, (data) _____

(Firma per il soggetto promotore)

IL DIRETTORE
Prof. GIUSEPPE ELIA



(Firma per soggetto ospitante)





ADDENDUM

Codesto Addendum, approvato nel Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione del 20/02/2020, costituisce parte integrante della Convenzione per attività di tirocini tra il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - Università degli Studi di Bari Aldo Moro e L'ASL BARI.

Le parti convengono che:

Art. 1

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

Art. 2

La succitata convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 3

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE.

Art. 4

La copertura assicurativa vien e integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

Art. 5

L'ASL BARI è indenne da prete se che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Art. 6

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

Art. 8

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE.

Art. 9

Le parti contraenti si impegnano a realizzare quanto congiuntamente definito nel presente Addendum.

Art. 10

Il presente Addendum non comporta alcun onere o esclusiva a carico delle parti contraenti.

Bari, (data) 20/02/2020

(Firma per il soggetto promotore)

IL DIRETTORE
Prof. GIUSEPPE ELIA



(Firma per soggetto ospitante)

(da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato = 1 tirocinante; da 6 a 20 dip. t. indeterminato = 2 tirocinanti; più di 20 dip. t. indeterminato = 10% di tirocini)

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli
--	--

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce

[Handwritten signature]

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell' Area

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0027**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **10 MAR. 2020**

Bari: **10 MAR. 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

[Handwritten signature]

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.